



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

VIII Commissione Consiliare Permanente
“Agricoltura, Ambiente”

Al Presidente della IV Commissione

Fabio Refrigeri

Al Direttore del Servizio Aula e
Commissioni

Oggetto: Trasmissione Proposta PL n. 124 del 27/02/2019 concernente “Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale”.

Si trasmette il testo della proposta di legge in oggetto, esaminata e votata nella seduta n 29 del 18 giugno 2019 per l’acquisizione del parere, ai sensi dell’art. 59 del Regolamento dei Lavori.

Il Presidente
Valerio novelli

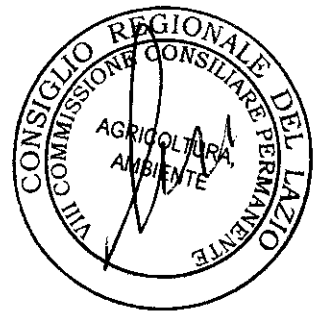


Class. 2.5

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 124

CONCERNENTE:

“DISCIPLINA DELLE AREE AD ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE”



Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi di precauzione e dell'azione preventiva sanciti dall'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), **nonché della normativa statale e dei relativi standard di tutela uniformi**, mira a garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente.
2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 ed in conformità all'articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dell'articolo 100, comma 1, lettera e), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, **la presente legge** disciplina l'individuazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale e le misure per l'eliminazione o la riduzione dei fenomeni di inquinamento e di squilibrio ambientale, individuati dai relativi piani di risanamento.



Art. 2***(Aree ad elevato rischio di crisi ambientale)***

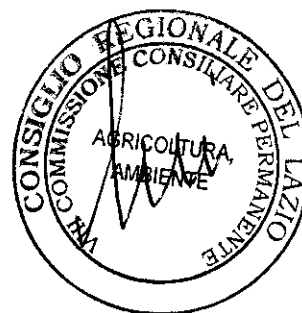
- 1. Per elevato rischio di crisi ambientale si intende la presenza di fattori, di seguito denominati fattori di pressione, in grado di causare effetti non desiderati sulle persone, sulle risorse ambientali, sulle componenti storico-culturali, sul patrimonio edilizio, sull'organizzazione territoriale ed economica in genere, sulla fruizione del territorio.**
- 2. La Regione individua gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi ad essi prospicienti caratterizzati da elevato rischio di crisi ambientale in considerazione della presenza di una o più delle seguenti condizioni:**
 - a) gravi alterazioni degli equilibri ecologici nel suolo e sottosuolo, nell'atmosfera, nelle acque superficiali e sotterranee compresi i sedimenti fluviali, lacuali e marini;**
 - b) elevata concentrazione di stabilimenti industriali con possibilità di incidenti rilevanti, di infrastrutture, di impianti per la gestione dei rifiuti;**
 - c) impianti, anche in fase di smantellamento, che impieghino materiali radioattivi destinati alla fabbricazione e stoccaggio del combustibile nucleare e dei rifiuti radioattivi.**
- 3. Ai fini dell'individuazione di cui al comma 2 si tiene conto, in particolare, della presenza di:**
 - a) industrie insalubri di cui al decreto ministeriale 5 settembre 1994 (Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie);**
 - b) impianti che svolgono le operazioni di cui all'allegato B (Operazioni di smaltimento) della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche;**
 - c) impianti che svolgono le operazioni di recupero di cui all'allegato C (Operazioni di recupero) della Parte IV del d.lgs. 152/2006;**
 - d) siti contaminati sottoposti ad attività di bonifica ai sensi della Parte IV del d.lgs. 152/2006;**
 - e) siti nei quali è stata accertata la minaccia o la presenza di un danno ambientale ai sensi della Parte VI del d.lgs. 152/2006;**
 - f) impianti per attività estrattiva;**
 - g) centrali termiche ed altri impianti di combustione per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda;**
 - h) impianti per la fabbricazione di prodotti chimici e/o trattamento di prodotti intermedi;**
 - i) impianti per la produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi;**
 - l) acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;**
 - m) impianti destinati alla trasformazione dei metalli ferrosi;**
 - n) cockerie (distillazione a secco di carbone);**
 - o) impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;**



- p) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone;
 - q) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento);
 - r) strutture per il trasporto di sostanze pericolose, anche in condotta, comprese le stazioni di pompaggio;
 - s) strutture ed impianti per l'esplorazione, l'estrazione ed il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione;
 - t) porti ed aree portuali.
4. L'individuazione di un'area ad elevato rischio di crisi ambientale e la relativa dichiarazione è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali interessati e le autorità competenti nell'ambito dei rispettivi territori, sentita la commissione consiliare competente. La dichiarazione è finalizzata ad individuare, attraverso le linee del piano di risanamento di cui all'articolo 3, gli obiettivi di tutela ambientale e di promozione dello sviluppo sostenibile da perseguire ed è effettuata definendo almeno i seguenti elementi:
- a) la perimetrazione dell'ambito territoriale da considerare;
 - b) la valutazione della qualità dell'ambiente nell'ambito territoriale considerato, anche attraverso indici di misurazione individuati nel rispetto dei parametri qualitativi di tutela ambientale fissati dalla normativa statale, europea e dall'Organizzazione mondiale della sanità;
 - c) il rischio di eventi straordinari quali alluvioni, incendi, dissesti idrogeologici, incidenti rilevanti ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose);
 - d) i fattori di pressione che gravitano sull'area, con particolare riferimento alla produzione e al trasporto di energia, alle infrastrutture, alla densità abitativa, alla presenza di elevate concentrazioni di attività economiche in genere, tenendo conto sia della popolazione esposta, individuata considerando gli abitanti residenti, i fluttuanti e coloro che normalmente lavorano sull'area, sia di obiettivi sensibili, quali scuole o ospedali;
 - e) i criteri e gli indirizzi per definire il quadro ambientale cui il piano di risanamento deve mirare.
5. Ai fini dell'individuazione di cui al comma 4, l'accertamento della presenza di un elevato rischio di crisi ambientale è effettuato dalla direzione regionale competente previo atto di indirizzo della Regione, nonché su istanza degli enti locali territorialmente interessati.
6. La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale ha una validità di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta fino ad ulteriori cinque anni con la procedura prevista dal presente articolo.
7. L'area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale e il relativo piano di risanamento sono sottoposti a monitoraggio ai sensi dell'articolo 7.



8. A seguito della dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale, la Giunta regionale avvia l'indagine epidemiologica di cui all'articolo 4.



Art. 3
(Piano di risanamento)

- 1. Per ciascuna area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, il piano di risanamento individua le misure urgenti da attivare per rimuovere i fenomeni in atto e le situazioni di rischio ambientale e sanitario, nonché per avviare il recupero ambientale e la riqualificazione dell'area.**
- 2. Il piano di risanamento individua, in particolare, le misure e gli interventi idonei:**
 - a) ad eliminare o ridurre i fattori di pressione ed i conseguenti rischi sanitari presenti sull'area, anche mediante la delocalizzazione degli impianti e/o delle industrie;**
 - b) a favorire lo sviluppo sostenibile dei settori produttivi e l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, incentivando livelli di emissione nelle diverse componenti naturali inferiori rispetto a quelli previsti dalla normativa;**
 - c) a incrementare le condizioni generali di sicurezza;**
 - d) a garantire, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c), il coordinamento delle normative e degli strumenti urbanistici;**
 - e) a garantire la vigilanza e il controllo sullo stato dell'ambiente, sull'attuazione degli interventi e sull'efficacia degli stessi nel risolvere lo stato di crisi;**
 - f) a incentivare misure di ristoro ambientale in grado di ridurre o mitigare gli effetti residui che contribuiscono a creare le condizioni di squilibrio ambientale, sociale e sanitario presenti nell'area.**
- 3. La Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali territorialmente interessati e le autorità competenti nell'ambito dei rispettivi territori, nel rispetto della normativa vigente sulla valutazione ambientale strategica, adotta la proposta preliminare di piano di risanamento che viene pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e messa a disposizione del pubblico mediante il deposito presso gli uffici regionali e la pubblicazione sul sito web istituzionale, al fine di consentire alla popolazione residente, agli enti, organizzazioni o a qualunque interessato di prenderne visione e di presentare eventuali osservazioni. La Giunta regionale esprime il proprio parere sulle osservazioni, apporta eventuali modifiche o integrazioni, adotta il piano e ne propone l'approvazione al Consiglio regionale. Il piano è approvato con deliberazione del Consiglio.**
- 4. Il piano di risanamento contiene il piano finanziario, nel quale vengono indicate le risorse pubbliche e private necessarie, gli strumenti di gestione del piano, i tempi e le procedure per la sua attuazione.**
- 5. Il piano cessa di avere efficacia allo scadere della dichiarazione e può essere rinnovato con la procedura del presente articolo nel caso in cui si sia provveduto ai sensi dell'articolo 2, comma 6.**
- 6. L'approvazione del piano di risanamento ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere in esso previste, le quali debbono essere attuate entro il periodo di validità del piano medesimo. Nei casi di accertata inadempienza da parte delle**

autorità competenti alla realizzazione delle opere, la Regione assegna ad esse un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale provvede in via sostitutiva nell'ambito delle risorse definite dal piano di risanamento, avviando, per quanto di competenza, le procedure di recupero in danno.

7. Nel rispetto delle competenze degli enti territoriali, il piano di risanamento, per le emissioni e gli scarichi nell'ambiente, può prevedere limiti o valori più restrittivi di quelli precedentemente autorizzati ai singoli impianti.
8. Qualora, a maggior tutela dell'ambiente e della salute pubblica, siano previsti incentivi per l'implementazione dei sistemi per la riduzione delle emissioni nell'ambiente al di sotto dei parametri imposti dalla normativa vigente, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare richiesta di adeguamento delle proprie autorizzazioni all'esercizio entro e non oltre sessanta giorni dall'adeguamento dell'impianto.
9. La Regione si attiva per l'individuazione dei soggetti responsabili delle alterazioni ambientali nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, delle Parti IV e VI del d.lgs. 152/2006.



Art. 4
(Indagine epidemiologica)

- 1. All'interno del perimetro dell'area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, la Regione esegue un'indagine epidemiologica per la popolazione esposta, tenuto conto dei fattori di pressione presenti e dei rischi connessi. Per popolazione esposta si intendono i residenti, i fluttuanti e quelli che lavorano nell'area.**
- 2. Laddove non coincidente con la perimetrazione di cui al comma 1, la Regione definisce l'ambito nel quale svolgere l'indagine epidemiologica.**
- 3. Per la finalità di cui al comma 1, la Regione si avvale del Dipartimento di epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale (DEP) - Regione Lazio e del Registro tumori della Regione Lazio allocato presso il DEP ai sensi della legge regionale 12 giugno 2015, n. 7 (Istituzione del registro tumori di popolazione della Regione Lazio). La Regione può, altresì, stipulare convenzioni con enti o istituti specializzati.**
- 4. La Regione promuove attività per garantire forme di consenso informato e partecipazione attiva della popolazione interessata.**
- 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione e con le funzioni attribuite al Commissario *ad acta* per la prosecuzione del piano medesimo.**



Art. 5

(Divieti nelle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale)

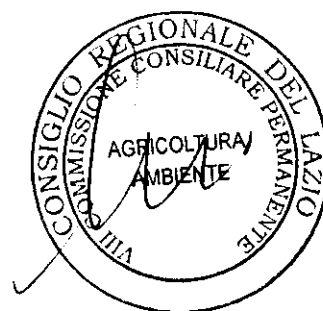
- 1. All'interno delle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale, la Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono vietare, nell'ambito di quanto stabilito dal piano di risanamento, per tutta la durata di validità della dichiarazione stessa:**
 - a) la realizzazione di nuovi edifici residenziali, lavorativi, sportivi, di culto o ricreativi;**
 - b) la realizzazione, l'ampliamento o la riattivazione delle attività di cui all'articolo 2;**
 - c) qualsiasi altra attività che possa contribuire ad aggravare le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).**



Art. 6

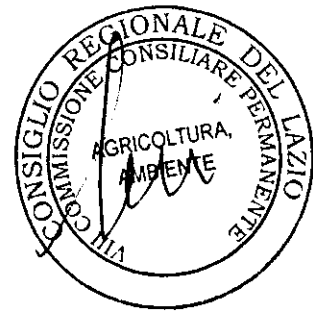
(Disposizioni urbanistiche)

- 1. Qualora contenga prescrizioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, il piano di risanamento prevale sulle disposizioni della pianificazione territoriale provinciale e su quelle della pianificazione urbanistica comunale.**
- 2. Gli enti locali territorialmente interessati adeguano i propri strumenti urbanistici alle disposizioni del piano di risanamento.**
- 3. Ove preveda la realizzazione di impianti o opere necessarie al conseguimento degli obiettivi dallo stesso individuati, il piano di risanamento individua le puntuali varianti urbanistiche necessarie.**
- 4. Il rapporto ambientale contenuto nella valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al d.lgs. 152/2006, relativo ai nuovi strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale o alle varianti che riguardano territori ricompresi, in tutto o in parte, all'interno di aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale, deve contenere gli obiettivi di tutela ambientale e di promozione dello sviluppo sostenibile previsti nel piano di risanamento o individuati con la dichiarazione di cui all'articolo 2.**



Art. 7
(Monitoraggio)

- 1. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA), le ASL territorialmente competenti, le province e la Città metropolitana di Roma capitale, nell'ambito delle rispettive competenze, effettuano il monitoraggio dell'area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale nel rispetto dei parametri e delle modalità previsti dal piano di risanamento.**
- 2. Gli enti di cui al comma 1 redigono, sulla base delle risultanze del monitoraggio, una relazione semestrale sull'evoluzione della situazione ambientale, con particolare riferimento allo stato di esecuzione del piano e dei risultati ottenuti. La relazione è inviata all'Assessore regionale competente e agli enti locali interessati.**
- 3. L'Assessore regionale competente, acquisita la relazione di cui al comma 2, riferisce alla commissione consiliare competente.**
- 4. Sulla base delle valutazioni espresse nella relazione di cui al comma 2, il piano di risanamento può essere modificato con le procedure dell'articolo 3, fermo restando il periodo della sua validità.**
- 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione e con le funzioni attribuite al Commissario *ad acta* per la prosecuzione del piano medesimo.**



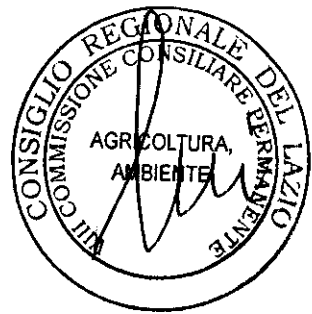
Art. 8
(Norme finanziarie)

1. Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge si provvede, per quanto di competenza regionale, con utilizzo delle risorse.....
2. Per l'anno 2019 alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede per la somma di euro di Euro, mediante impiego di quota parte delle risorse proprie della Regione iscritte nella Missione Programma e le eventuali assegnazioni dello Stato che saranno iscritte nella medesima Missione
3. Per gli anni successivi, l'entità della spesa stabilita con le rispettive leggi finanziarie.



Art. 9
(Abrogazione)

1. E' abrogato l'articolo 9 bis della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74, relativo ad aree ad elevato rischio di crisi ambientale.



Art. 10
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

